

Al Magnifico Rettore
Università degli Studi di Bari Aldo Moro

AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE ESCLUSIVE ATTIVITA' DI RICERCA SCIENTIFICA

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____
il _____, matr. _____ (tel. _____), in servizio
presso il Dipartimento _____
nel settore scientifico-disciplinare _____ con la qualifica di _____,

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

CHIEDE

ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, di essere autorizzato/a a svolgere esclusive attività di ricerca scientifica inerenti

presso (*indicare l'istituzione e lo Stato*) _____,
per il periodo dal _____ al _____¹ e

DICHIARA:

- di essere a conoscenza delle disposizioni di cui all'art. 65 del T.U. 10 gennaio 1957, n. 3 "Divieto di cumulo di impieghi pubblici" e assicura la propria volontà di ottemperarvi.
- di non/aver usufruito ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 382/1982 di precedenti periodi di congedo dal _____ al _____

Allega il programma dettagliato delle attività di ricerca scientifica che intende svolgere durante il congedo.

Bari, _____

(firma)

Il/la sottoscritto/a autorizza l'università degli Studi di Bari Aldo Moro al trattamento dei propri dati personali, anche con l'ausilio di strumenti informatici, per finalità strettamente connesse alla trattazione della presente domanda, conformemente all'informativa privacy pubblicata all'indirizzo <http://www.uniba.it/informativaprivacy>, a cui si rinvia.

(firma)

NB Il presente modulo dovrà pervenire alla U.O. Gestione documentale di questa Amministrazione -Palazzo Ateneo- anche tramite posta certificata all'indirizzo universitabari@pec.it.

¹ Il congedo non potrà avere inizio in data antecedente a quella del relativo decreto rettorale che potrà essere emesso solo sentito il parere espresso dal competente Consiglio di Dipartimento.

Linee guida per la concessione dei congedi per motivi di studio e ricerca
Art. 8 legge 18 marzo, n. 349/1958; Art. 10 legge 18 marzo 1958, n.311; Art. 17. I comma, DPR.11 luglio 1980 n. 382; Art. 4 comma 78 della Legge 12 novembre 2011, n.183, così come riformulato dall'articolo 49 – comma 2 della legge 4 aprile 2012, n.35

Il Senato Accademico con delibera assunta il 30.10.2015 ha approvato le seguenti linee guida per la concessione dei congedi per motivi di studio e ricerca.

In data 26.06.2017 il Senato Accademico ed in data 28.06.2017 il Consiglio di Amministrazione hanno riformulato l'art.6 che si riporta.

In data 10.09.2019 il Senato Accademico ed in data 11.09.2019 il Consiglio di Amministrazione hanno deliberato l'integrazione alle seguenti linee guida per la concessione dei congedi per motivi di studio e di ricerca ai ricercatori a tempo determinato, come riportate all'art. 8.

Articolo 1

La normativa di riferimento è l'art.8 della legge 18 marzo, n. 349/1958; art. 10 della legge 18 marzo 1958, n.311; art. 17. I comma, DPR.n.382/1980

Articolo 2

I destinatari delle presenti linee guida sono i professori di I e II fascia a tempo indeterminato, i ricercatori universitari.

Articolo 3

I periodi di congedo/aspettativa sono concessi dal Rettore con proprio decreto, sentito il parere del Dipartimento di afferenza del docente che ha inoltrato la richiesta. Il provvedimento del Rettore terrà conto delle esigenze di funzionamento dell'Università, ivi inclusi le necessità di contenimento della spesa per la didattica sostitutiva.

Articolo 4

Il soggetto interessato presenta la richiesta entro il 30 aprile dell'anno accademico precedente. In casi eccezionali, il Rettore, udito il parere del Senato Accademico, può autorizzare richieste in deroga al suddetto termine.

La domanda, da inoltrare al Rettore ed al Direttore di Dipartimento di afferenza del docente interessato, deve contenere:

- a) l'indicazione della data di inizio e del periodo di durata del congedo;
- b) la motivazione della richiesta con l'indicazione del programma di studio e di ricerca;
- c) l'eventuale indicazione di precedenti periodi di studio e di ricerca di cui ha usufruito il docente e l'eventuale dichiarazione relativa a altri assegni o emolumenti che percepirà il docente interessato.
- d) Per il personale che opera in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale dovrà essere acquisito il parere del Direttore generale dell'Azienda ospedaliera, che accerti la compatibilità del congedo con il regolare esercizio dell'attività assistenziale.

SEZIONE PERSONALE DOCENTE

Articolo 5

Il Consiglio di Dipartimento, all'atto di emettere il relativo parere, deve valutare:

- a) la rilevanza scientifica e la qualità del programma presentato;
- b) l'impatto in termini di produttività scientifica del programma presentato dal docente;
- c) l'assenza di oneri aggiuntivi per la didattica sostitutiva e indicare al Rettore l'adeguata sostituzione del docente.

Durante il periodo di congedo per attività di studio e di ricerca scientifica, il docente è esonerato dalle attività didattiche. Sono consentite soltanto le attività didattiche compatibili con l'attività di studio e di ricerca scientifica, quali il ricevimento studenti, le attività seminariali, la partecipazione alle commissioni di laurea per la presentazione delle tesi elaborate precedentemente al periodo di congedo. Entro due mesi dal termine del periodo di congedo, i docenti sono tenuti a presentare, al Direttore di dipartimento di afferenza, una relazione sulle attività di studio e ricerca scientifica svolte. Il Direttore sottopone la relazione al Consiglio di Dipartimento, ai fini della valutazione in merito alla congruità delle attività svolte rispetto al programma presentato all'atto della richiesta.

Articolo 6

(Riformulato dal S.A in data 26.06.2017 e dal C.A. in data 28.06.2017)

Ai fini del computo dell'anzianità di servizio, di cui all'articolo 4 comma 78 della Legge 12 novembre 2011, n.183, così come riformulato dall'articolo 49 – comma 2 della legge 4 aprile 2012, n.35, per i professori si fa riferimento esclusivamente al servizio di ruolo di professore (I fascia e II fascia) e per i ricercatori si fa riferimento esclusivamente al servizio di ruolo di ricercatore.

Articolo 7

Il congedo non può essere concesso nell'ultimo anno accademico o, nel caso di richieste per periodi di due anni, negli ultimi due anni accademici precedenti il collocamento a riposo del docente interessato. Ferma restando la valutazione del Rettore in merito alle esigenze di funzionamento dell'Università il periodo di congedo è incompatibile con la carica di Rettore, Pro-Rettore, componente di Amministrazione e del Senato Accademico e con la carica di Direttore di Dipartimento.

Articolo 8

(Integrato dal S.A in data 10.09.2019 e dal C.A. in data 11.09.2019 per la concessione dei congedi per motivi di studio e di ricerca ai ricercatori a tempo determinato)

- 1. al Ricercatore a tempo determinato può essere concesso, rispetto alla durata complessiva del contratto, un congedo per motivi di studio e di ricerca della durata complessiva di un anno, anche frazionabile;**
- 2. il congedo deve, in ogni caso, essere funzionale alle esigenze e/o ai programmi di ricerca indicati nel contratto; il Dipartimento garantirà che non ci sia detrimento dell'attività didattica;**
- 3. durante il periodo di congedo il Ricercatore a tempo determinato conserva il trattamento economico di cui è provvisto, qualora non fruisca, ad altro titolo, di assegni in misura corrispondente o superiore al trattamento medesimo; conserva, altresì, il trattamento economico in godimento, qualora sia provvisto di borse di studio o premi. Il periodo trascorso in congedo senza assegni è utile ai fini della pensione secondo quanto stabilito dall'art. 14 della Legge n. 16/62, con oneri a carico del Ricercatore.**

Bari 20 Settembre 2019

SEZIONE PERSONALE DOCENTE